

I paletti del Garante privacy per garantire la riservatezza

Scambio dati tra p.a., serve una convenzione

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Per lo scambio di dati tra p.a., a prova di privacy, ci vuole una convenzione. La disciplina sulla riservatezza non blocca certo l'interscambio delle informazioni necessarie per ragioni di ufficio, ma si devono rispettare alcuni paletti. In particolare bisogna mettere «nero su bianco» modalità e condizioni dello scambio. È quanto prevede il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 Garante della privacy, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2015, dedicato alle misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento, da un lato, dispone misure dirette a far emergere le notizie di attacchi ai dati personali detenuti dagli enti pubblici (notifica al garante delle violazioni, secondo le regole note come data breaches), dall'altro individua alcune precauzioni di carattere procedimentale. In particolare, tra i presupposti, per la comunicazione dei dati il provvedimento in esame menziona una convenzione o qualunque atto bilaterale da stipulare tra ente erogatore ed ente fruitore, al fine di stabilire le condizioni e le modalità di accesso ai dati.

Tradotto, chi chiede dati e chi fornisce atti devono stabilire in un documento contrattuale le garanzie a tutela del trattamento dei dati personali e dell'utilizzo dei sistemi informativi. Il garante ricorda che le garanzie devono essere previste anche nei confronti dello stesso erogatore: questo può importare l'inserimento di clausole, nelle quali l'ente che chiede le informazioni assicura che i dati sono utilizzati nell'ambito dell'esercizio delle attività istituzionali e con il rispetto degli standard di sicurezza interna.

Nella parte iniziale della convenzione gli enti

indicheranno le finalità di interesse pubblico perseguite e elencheranno, anche per categorie, i tipi di dati e le operazioni eseguibili. È opportuno esporre le norme di legge rilevanti e cioè quelle che assegnano il compito istituzionale ed eventuali altre disposizioni settoriali sui singoli trattamenti e procedimenti.

Il provvedimento del Garante, anzi, assegna alcuni compiti preliminari alla stipulazione della convenzione. Uno dei questi è proprio la verifica della base normativa che legittima il fruitore ad accedere alle proprie banche dati.

L'esplicitazione delle finalità serve anche a selezionare i dati personali contenuti nelle banche dati a cui dare accesso. Si deve poi specificare la modalità telematica di accesso alle banche dati più idonea, scegliendo tra le varie opzioni (e-mail, scambio con protocolli Ftp, web, cooperazione applicativa). Nella convenzione l'ente pubblico che fornisce i dati deve comunque riservarsi di valutare l'introduzione di ulteriori strumenti volti a gestire i profili di autorizzazione, verificare accessi anomali, tracciare le operazioni di accesso, oppure individuare tassative modalità di accesso alle banche dati.

Le modalità di accesso alle banche dati devono essere configurate offrendo un livello minimo di accesso ai dati, mentre livelli di accesso gradualmente più ampi possono essere autorizzati soltanto a fronte di documentate esigenze del fruitore da indicare in convenzione. Inoltre il fornitore dei dati deve tenere un elenco, costantemente aggiornato, delle banche dati accessibili, descrivendo per ogni fruitore le modalità di accesso. Una volta l'anno chi fornisce i dati deve controllare se le esigenze di collegamento sono ancora attuali, bloccando gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi alla convenzione.

